



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV. 7/AB

Al

RINA Serices Spa
rina.spa@legalmail.it

SCS Srl
s.a.c.service@pec.it

Istituto Giordano Spa
ist.giordano@legalmail.it

Quality & Security Srl
qualitysecurity@lamiapcc.it

ANS Srl
amministrazione@pec.anseuropa.it

Udicer Nautitest Srl
direzione@pec.udicer.it

ENAVE Srl
enave@pec.it

ANCCP Srl
anccpcertificationagency@pec.it

Tutte le Capitanerie di porto

Tutti gli Uffici circondariali marittimi

Tutte le Direzioni generali territoriali

Tutti gli Uffici Motorizzazione Civile

Confarca
confarca@pec.it

Unasca
unasca@unasca.it

Federagenti
info@federagenti.it

Confindustria Nautica
rapportiistituzionali@confindustrianautica.net

e,
p.c.

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

Comando generale
del corpo delle capitanerie di porto



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Oggetto: Procedura di rinnovo e convalida delle certificazioni di sicurezza di imbarcazioni e navi da diporto da parte degli Sportelli telematici del diportista (STED).

Come noto, con l'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, che ha dato attuazione al Sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), le competenze relative alla conservatoria del diporto, prima detenute dagli uffici marittimi e dagli UMC, sono state trasferite ad un unico ufficio di conservatoria centrale (UCON) e, inoltre, è stato istituito un archivio telematico centrale della nautica (ATCN) in sostituzione dei singoli registri cartacei. Nell'ambito del SISTE, le specifiche formalità inerenti alla nautica da diporto sono ora espletate per il tramite degli sportelli telematici del diportista (STED) che si interfacciano con l'utenza e con l'UCON.

Alle suddette innovazioni amministrative è stata data attuazione a seguito dell'emanazione del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229 che ha integrato e modificato il codice della nautica da diporto. È ancora in corso di approvazione, invece, il provvedimento di modifica del regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto (decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146) che dovrà fornire le specifiche disposizioni procedurali.

Pertanto, stante il vigente quadro normativo e nelle more dell'emanazione del decreto di modifica della disciplina prevista dal citato d. m. n. 146/2008, si ritiene opportuno fornire alcune istruzioni operative, che tengano conto delle suddette innovazioni amministrative, con particolare riferimento alle procedure di rinnovo e convalida delle certificazioni di sicurezza delle unità da diporto: certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio.

IMBARCAZIONI DA DIPORTO

Ai fini del rinnovo o della convalida delle certificazioni di sicurezza per le imbarcazioni da diporto, l'organismo tecnico notificato o autorizzato, scelto dal proprietario o dall'utilizzatore in locazione finanziaria, effettua la visita a bordo dell'unità e rilascia all'interessato l'attestazione/dichiarazione di idoneità comprovante la permanenza dello stato di navigabilità in base al quale il certificato è stato rilasciato.

Lo STED, a seguito di specifica istanza da parte dell'interessato e previa presentazione della suddetta attestazione/dichiarazione di idoneità rilasciata dall'organismo tecnico e della Dichiarazione di costruzione e importazione (DCI) aggiornata, provvede al rinnovo o alla convalida del certificato, aggiornando l'Archivio telematico centrale della nautica da diporto (ATCN) e rilasciando, ove previsto, il tagliando di aggiornamento da apporre sulla licenza di navigazione.

NAVI DA DIPORTO

Le visite per il rinnovo o la convalida delle certificazioni di sicurezza per navi da diporto sono disposte dall'autorità marittima o della navigazione interna nella cui giurisdizione l'unità da diporto si trova, su richiesta presentata, tramite uno STED, dall'utilizzatore in locazione finanziaria o, in mancanza, dal proprietario.

Lo STED rinnova o convalida il certificato sulla base della dichiarazione ai fini delle annotazioni di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14



Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE,
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

giugno 2011, n. 104, sulla base dell'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio rilasciata dall'autorità marittima o della navigazione interna e previa presentazione della DCI aggiornata. Lo STED aggiorna l'ATCN con i dati del certificato di sicurezza e, ove previsto, rilascia il tagliando di aggiornamento della licenza di navigazione.

Ai fini del rilascio, del rinnovo o della convalida del certificato di idoneità al noleggio per navi da diporto, l'attestazione di eseguita visita alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio è sostituita dall'elenco dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza imbarcate di cui all'articolo 88 del d.m. n. 146/2008.

Come si evince dalle procedure sopra descritte, gli organismi tecnici (per le imbarcazioni) e le autorità marittime o della navigazione interna (per le navi) non eseguono l'annotazione di rinnovo sul certificato. Il certificato rinnovato/convalidato, infatti, viene rimesso ogni volta dallo STED, dopo validazione da parte dell'UCON, con gli estremi aggiornati.

Si evidenzia, inoltre, che essendo stato istituito un archivio telematico centrale in sostituzione dei singoli registri del diporto, non è più necessario ottemperare alla trasmissione prevista dall'articolo 57, comma 3, del d.m. n. 146/2008. Pertanto, l'organismo tecnico non è tenuto a trasmettere la copia del certificato di sicurezza annotato e l'attestazione di idoneità all'autorità marittima avente giurisdizione sul luogo della visita.

Per completezza di informazione, si rappresenta che i recenti provvedimenti del Governo emanati per contrastare gli effetti della pandemia da COVID-19 (decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020), sono intervenuti prorogando la validità delle certificazioni in oggetto consentendo, nello specifico, di continuare ad utilizzare le certificazioni di sicurezza per un periodo supplementare di 90 giorni successivi alla data di scadenza.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Teresa DI MATTEO